



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Vigili del Fuoco
Perugia**

AREA PREVENZIONE INCENDI

Perugia, data del protocollo

Allegati n° --

- All'* Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu
- All'* Ordine degli Architetti
della Provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it
- Al* Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it
- Al* Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
della Provincia di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it
- Al* Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati della Provincia di Perugia
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it
- Alla* Federazione Regionale dei Dottori Agronomi
e Forestali dell'Umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it
- Alla* Camera di Commercio Industria Agricoltura
ed Artigianato dell'Umbria
cciaa@pec.umbria.camcom.it
- A* Federchimica - ASSOLQUIDRI
Associazione nazionale imprese gas liquidi
presso Confindustria UMBRIA
info@pec.confindustria.umbria.it
- Alla* Confartigianato Imprese Perugia
confartigianatopg@pec.it
- Alla* CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa) di Perugia
regionale@pec.cnaperugia.it
- Alla* Confcommercio Umbria
confcommercio.pg@pec.it

OGGETTO : Predisposizione delle pratiche concernenti i serbatoi di gas GPL di capacità fino a 5,00 mc, posti a servizio di attività non soggette ai controlli di Prevenzione incendi. Attività n° 4/B allegato I del DPR 151/2011. Chiarimenti.

Si informa che l'ambito dell'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolta da questo Comando in materia di Prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 139/2006 e smi e dell'art. 4 del DPR 151/11, relativamente ai procedimenti concernenti gli accertamenti sopralluogo in ordine all'installazione di depositi gpl di cui all'oggetto, si è avuto modo di constatare, sempre con maggior frequenza, la presenza sul territorio di serbatoi installati e riforniti di gas in modalità non conformi a quanto stabilito dalla normativa di sicurezza antincendio.

Nella fattispecie ci si riferisce a casi di sostituzione di serbatoi, in cui durante l'effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al controllo della Segnalazione Certificata d'inizio Attività (SCIA), ovvero effettuate per altri motivi connessi ai compiti istituzionali, gli incaricati dell'accertamento hanno riscontrato che il serbatoio oggetto di controllo (peraltro spesso contenente ancora apprezzabili quantitativi di gpl) era stato nel frattempo rimosso e semplicemente appoggiato nelle vicinanze, sostituito da altro serbatoio installato da diversa Ditta fornitrice del gas, per il quale non è stato attivato alcun procedimento di prevenzione incendi previsto dal soprarichiamato DPR 151/11.

È evidente che non è competenza di questo Comando entrare nel merito delle politiche commerciali messe in essere dalle aziende distributrici del g.p.l. ma, allo stesso tempo, non ci si può esimere dall'evidenziare il principio del rispetto, senza soluzione di continuità, delle norme vigenti in tema di sicurezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di distribuzione del gas e di installazione dei serbatoi.

Ciò posto, preme evidenziare che la rimozione di un serbatoio gpl per essere sostituito con altro qualsiasi sia la sua tipologia è da ritenersi a tutti gli effetti come una nuova installazione e, pertanto, soggiace agli obblighi previsti dall'art. 4 del DPR 151/11 che prevedono la presentazione di una nuova SCIA.

Conseguentemente, a parere di questo Comando, tale tipologia di installazione non può essere considerata come mera modifica di attività esistente ed in quanto tale essere ritenuta "*modifica non sostanziale*" ai fini della prevenzione incendi, come spesso si è avuto modo di constatare. Dunque, in tale ottica limitarsi a documentare *ex post* al Comando la nuova installazione nell'ambito del semplice procedimento di rinnovo della conformità antincendio richiamandosi all'art. 5 del DPR 151/11, è da ritenersi una prassi non corretta, rispetto alla quale lo scrivente ufficio si vedrà costretto a sollevare obiezioni nelle forme stabilite dalla normativa. In merito si reputa quanto mai opportuno sottolineare anche che l'omessa presentazione della SCIA, costituisca una violazione sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n°139/2006 come modificato dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs n°97/2017.

Inoltre, circa la problematica relativa alla rimozione dei serbatoi contenenti gas gpl, si rappresenta che il superiore Ministero ha da tempo fornito precise indicazioni con le note DCPREV n°7589 del 06/05/10 e n°12026 del 05/08/10 a cui ci si dovrà attenere in occasione di effettuazione di tali tipologie di lavori da parte delle Ditte fornitrici.

Da ultimo, ma non per rilevanza, si richiama l'art. 10 del D.Lgs 32/98 che stabilisce, fra l'altro, che le aziende che riforniscono serbatoi gpl privi della certificazione di regolare manutenzione annuale o comunque serbatoi non conformi a quanto stabilito dalla normativa di sicurezza, sono punite con la

sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire (considerare oggi il corrispondente valore in euro).

Infine, nel confermare che l'ufficio scrivente resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si pregano codesti Ordini e Collegi professionali, nonché codeste Associazioni di categoria, di dare la massima diffusione della presente nota ai propri iscritti quali operatori del settore, con lo scopo di dissipare eventuali dubbi nell'applicazione del quadro normativo di riferimento.

p. IL COMANDANTE
(Arch. Valter CIRILLO)

(D.V Ing. Maurizio COLIZZI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

FS /..